



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO
SULLA DETENZIONE E
MODALITÀ DI
CIRCOLAZIONE DI
ANIMALI SUL
TERRITORIO COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 23 dd. 24/10/2011

Il Sindaco
- Iori ing. Alberto -

Il Segretario comunale reggente
- Merli dott. Giorgio -

I N D I C E

- Art. 1 - Norme per i cittadini detentori di animali**
- Art. 2 - Detenzione cani**
- Art. 3 - Detenzione di cani dannosi o molesti**
- Art. 4 - Detenzione cani in proprietà confinanti con pubblica via**
- Art. 5 - Detenzione di cani su autoveicoli**
- Art. 6 - Detenzione e conduzione di cani nei locali di generi alimentari e nei luoghi di cura. Vaccinazioni obbligatorie e rispetto obblighi normativi.**
- Art. 7 - Conduzione cani in luoghi aperti al pubblico**
- Art. 8 - Museruola**
- Art. 9 - Conduzione dei cani in pubblici uffici e scuola**
- Art. 10 - Conduzione cani nei giardini e nei parchi pubblici**
- Art. 11 - Conduzione cani da caccia, da pastore e delle Forze Armate**
- Art. 12 - Conduzione cani adibiti ai non vedenti o diversamente abili**
- Art. 13 - Imbrattamento suolo da parte di cani ed altri animali**
- Art. 14 - Somministrazione cibo agli animali**
- Art. 15 - Sanzioni e rimborsi spese**

Art. 1 - Norme per i cittadini detentori di animali

1. Le presenti norme disciplinano la materia riguardante obblighi e comportamenti di cittadini detentori di animali nel territorio comunale di Bleggio Superiore.
2. Per gli animali di affezione si richiamano le norme contenute nella legge 14 agosto 1991, n. 281, nell'art. 10 della legge provinciale 1 agosto 2003 n° 5 e nelle relative norme di attuazione.

TITOLO I - DETENZIONE

Art. 2 - Detenzione cani

1. I cani possono essere tenuti liberi entro i limiti di luoghi o proprietà private da sorvegliare o zone condominiali purché non accessibili al pubblico.
2. Ove gli anzidetti luoghi o proprietà private o zone condominiali siano aperti al pubblico, deve essere posto un cartello di avvertimento e gli animali debbono essere custoditi in modo da non recare danno o molestia a persone.

Art. 3 - Detenzione di cani dannosi o molesti

1. E' proibito tenere in casa a custodia dei fabbricati e giardini prossimi all'abitato cani che rechino disturbo alla pubblica quiete.

Art. 4 - Detenzione cani in proprietà confinanti con pubblica via

1. Le recinzioni della proprietà privata confinante con la strada pubblica devono essere costruite e conservate in modo idoneo ad evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle con le fauci e che l'animale possa mordere chi si trova sulla strada o in altra proprietà.

Art. 5 - Detenzione di cani su autoveicoli

1. Il conducente di autoveicolo collocato in sosta deve provvedere a che l'animale lasciato sull'autoveicolo non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi.
2. Deve inoltre assicurare l'areazione dell'autoveicolo e comunque evitare sofferenze all'animale. Chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericoli per chi guida e per i passeggeri.

Art. 6 - Detenzione e conduzione di cani nei locali di generi alimentari e nei luoghi di cura. Vaccinazioni obbligatorie e rispetto obblighi normativi.

1. E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezione deposito, vendita all'ingrosso di generi alimentari.
2. Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, i ristoranti, bar e alberghi, ambulatori, uffici e simili, la possibilità di divieto di cui al primo comma è riservata alla libera volontà del titolare dell'attività il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta l'avviso dell'eventuale divieto.
3. E' fatto obbligo al titolare che ammette il cane nel luogo di esercizio dell'attività di

provvedere a rimuovere inconvenienti igienico - sanitari.

4. Il cane (o altri animali) qualora per legge ne fosse obbligato, dovrà essere regolarmente vaccinato nei modi e termini previsti. La norma si intende valida anche per gli animali al seguito dei turisti, i quali su richiesta dovranno esibire la relativa documentazione e in ogni caso attenersi alle disposizioni impartite dalla competente azienda sanitaria provinciale – servizio veterinario.
5. Da parte dei proprietari o possessori dei cani (o altri animali) dovranno peraltro essere osservate tutte le norme relative alla detenzione di animali previste dalla normativa in vigore.

TITOLO II - CONDUZIONE

Art. 7 - Conduzione cani in luoghi aperti al pubblico

1. Nelle piazze, vie e luoghi aperti al pubblico transito, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio ed affidati a persona idonea ed in condizioni di trattenere validamente l'animale. Quelli di indole mordace inoltre devono essere muniti di idonea museruola convenientemente fissata.
2. I cani possono essere lasciati sciolti e comunque sempre con museruola e sotto il controllo e vigilanza del proprietario o detentore, solo se non costituiscono intralcio alla circolazione, pericolo o molestia per i passanti od altri animali.
3. I cani vaganti nelle piazze, vie e luoghi aperti al pubblico transito saranno catturati e trasportati al canile comunale più vicino a spese del proprietario se identificato.

Art. 8 - Museruola

1. La museruola deve essere adatta alla taglia e razza e tale da impedire agli animali di mordere.
2. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse stato privo.

Art. 9 - Conduzione dei cani in pubblici uffici e scuola

1. Nei pubblici uffici e scuole pubbliche è vietato l'accesso ai cani.

Art. 10 - Conduzione cani nei giardini e nei parchi pubblici

1. E' vietato condurre cani nei giardini e parchi aperti al pubblico o aree verdi attrezzate.
2. E' altresì vietato l'accesso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini.

Art. 11 - Conduzione cani da caccia, da pastore e delle Forze Armate

1. Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola sotto la diretta sorveglianza del conduttore:
 - a) i cani da caccia nell'esercizio venatorio;
 - b) i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame durante

- l'alpeggio;
- c) i cani delle Forze Armate, di Polizia e della Protezione Civile quando utilizzati per servizio;
 - d) tutti i cani di qualsiasi razza nelle apposite zone di addestramento/allenamento.

Art. 12 - Conduzione cani adibiti ai non vedenti o diversamente abili

1. Ferme restando le modalità di conduzione (guinzaglio e museruola), i divieti concernenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali di ausilio ai non vedenti o diversamente abili.

TITOLO III - IMBRATTAMENTO

Art. 13 - Imbrattamento suolo da parte di cani ed altri animali

1. I detentori o conduttori di cani devono evitare che gli stessi imbrattino il suolo in zone di transito pedonale, quali marciapiedi, passeggiate ed aree chiuse al traffico, ovvero aree verdi all'interno di parchi e giardini pubblici.
2. Qualora ciò si verificasse, il conduttore del cane ha l'obbligo di rimuovere le deiezioni mediante idonea attrezzatura.
3. Nel caso che ad imbrattare siano altri animali (cavalli, bovini ecc.) i conduttori degli stessi hanno l'obbligo di ripulire immediatamente il suolo pubblico o aperto al pubblico.
4. Dal rispetto del dispositivo del presente articolo sono esclusi i non vedenti o diversamente abili.

Art. 14 - Somministrazione cibo agli animali

1. E' fatto divieto di somministrare alimenti agli animali randagi.
2. E' fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico o aperto al pubblico gli avanzi ed i contenitori derivanti dalla somministrazione di alimenti agli animali con obbligo di pulire e conferire esclusivamente nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani nel caso ciò si verificasse.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15 - Sanzioni e rimborsi spese

1. Le sanzioni amministrative per le infrazioni agli articoli delle presenti norme saranno stabilite con separato provvedimento ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. N° 267/2000.
2. A tale scopo il sindaco con ordinanza da adottare ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n° 267/2000 determina in via generale la somma da pagare per ciascuna specie di violazione.
3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi precedenti, sono a carico dei proprietari o detentori le spese sostenute dal comune per la cattura di cani randagi o comunque trovati incustoditi sul territorio comunale e catturati ai sensi dell'art. 7 e le spese per

la rimozione delle deiezioni di cui all'art. 13 quelle per l'apposizione del segnale di riconoscimento come previsto dalla vigente normativa sull'anagrafe canina e il rimborso di ogni altra spesa sostenuta dal comune per interventi di competenza dei proprietari o detentori di cani.

4. Il sindaco con propria ordinanza può determinare in via forfettaria l'ammontare delle spese per alcuni interventi tipici.